



G.30898

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 3/26

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice relatore

Laura De Rentiis

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30898 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale per la Lombardia, nei confronti del Sig.

LORENZI Mauro, nato ad Asola (MN) il 21.01.1967, ivi residente in strada San Pietro Caminate nr 2/A (C.F.: LRNMRA67A21A470Z), titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Asola (MN), strada San Pietro Caminate nr 2/A (indirizzo PEC: lrnmra67a21a470z@impresa.italia.it), non costituito in giudizio.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Udito, all'udienza dibattimentale del 12.11.2025, il Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Valentina Papa. Data per letta la relazione di causa su consenso del rappresentante della Procura Regionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 17.4.2025, la Procura Regionale ha

	convenuto in giudizio il Sig. LORENZI Mauro, titolare dell’omonima	
	Azienda Agricola, per sentirlo condannare, con imputazione a titolo di dolo,	
	al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 37.819,78,	
	asseritamente cagionato alla Regione Lombardia in conseguenza	
	dell’intervenuta percezione – nelle annualità 2011, 2012 e 2013 – di un	
	finanziamento liquidato nell’ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.)	
	e a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo per lo	
	sviluppo rurale (F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.) per la conduzione per	
	“monticazione” di terreni agricoli montani, che in realtà, secondo la	
	prospettazione accusatoria, non sarebbe stata effettuata.	
	L’organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito di denuncia in data 23.4.2021 della Guardia di Finanza, Compagnia	
	di Menaggio, e ha proceduto alla ricostruzione della fattispecie di asserita	
	responsabilità amministrativa tramite l’analisi della documentazione	
	trasmessa dall’organo di polizia giudiziaria e tramite acquisizioni	
	documentali dalla Regione Lombardia.	
	A sostegno della prospettiva accusatoria veniva riferito che gli	
	accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza avrebbero disvelato un	
	meccanismo che avrebbe coinvolto numerose aziende agricole, che	
	avrebbero ottenuto cospicui finanziamenti a valere sui fondi comunitari	
	destinati alla valorizzazione del corretto e proficuo utilizzo dei suoli, in	
	particolare quelli montani, in assenza dei presupposti previsti per	
	l’erogazione dei contributi e per il tramite della produzione di	
	documentazione non veritiera.	
	L’accertamento della Guardia di Finanza sarebbe intervenuto	
	2	

	nell’ambito di specifica attività di indagine penale disposta dalla Procura	
	della Repubblica di Sondrio, nell’ambito della quale venivano eseguiti	
	accertamenti finalizzati ad osservare il corretto adempimento delle vigenti	
	normative nazionali e comunitarie connesse all'erogazione di Fondi Europei	
	P.A.C. su conduzione di terreni agricoli e che determinava l’attivazione di un	
	procedimento penale nei confronti di numerose aziende agricole operanti nel	
	territorio della Lombardia.	
	Con riguardo alla disciplina dei contributi rilevante nel caso di	
	specie, la Procura Regionale premetteva che i finanziamenti a carico della	
	P.A.C. - successivamente all’introduzione del regime del	
	“disaccoppiamento” (regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005), per	
	effetto del quale gli aiuti economici vengono corrisposti all’imprenditore	
	agricolo non più in relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti	
	e all’estensione delle superfici lavorate – si sarebbero trasformati da	
	“sostegno al prodotto” a “sostegno al reddito dei produttori”, i quali, per	
	poter accedere al contributo pubblico, dovrebbero avere titoli e terreni	
	agricoli per il possesso dei quali sono obbligati ad esporre appositi contratti	
	di conduzione. L’imprenditore agricolo, per ottenere i predetti contributi	
	sarebbe quindi tenuto a presentare una domanda di aiuto all’amministrazione	
	regionale (c.d. Organismo Pagatore Regionale) – eventualmente per il	
	tramite dei CAA (Centri di assistenza agricoli) convenzionati - entro il 15	
	maggio di ogni anno, ivi indicando, tra l’altro, l’elenco delle particelle	
	catastali di cui dichiara di essere conduttore, specificando: il Comune in cui i	
	terreni sono situati, il titolo di conduzione vantato (proprietà, contratto di	
	affitto, ecc.) e la superficie per cui si chiede il contributo. La liquidazione e	
	3	

	l'erogazione dell'aiuto sarebbero effettuate tra l'1 dicembre ed il 30 giugno	
	dell'anno successivo.	
	Per comprovare l'effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni	
	montani a fini agricolo-pastorali risulterebbe necessario accludere alle	
	domande, presentate annualmente, i c.d. modelli di monticazione e di	
	demonticazione, consistenti in certificati rilasciati dall'ASL al proprietario	
	degli animali che attesterebbero la quantità dei capi destinati all'alpeggio e	
	alla transumanza (certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza).	
	Nelle domande uniche di aiuto il nominativo dell'eventuale	
	pascolatore/monticatore per conto terzi sarebbe identificato in modo univoco	
	dal codice fiscale del soggetto, fermo restando che la responsabilità per la	
	veridicità delle dichiarazioni rese all'amministrazione resterebbe a carico	
	dell'azienda agricola presentatrice della domanda di aiuto.	

	Con specifico riferimento alla vicenda relativa all'Azienda Agricola	
	LORENZI Mauro, la Procura Regionale evidenziava che il beneficio	
	finanziario percepito sarebbe stato ottenuto tramite la presentazione di	
	documenti gravemente irregolari, incidenti sui titoli di conduzione dei terreni	
	dichiarati nella domanda di aiuto necessari per ottenere il pagamento dei	
	contributi. L'illecito sarebbe stato commesso con il contributo causale delle	
	società di assistenza ai servizi amministrativi Trevisi Diego S.r.l. e Alpi	
	Service S.r.l., le quali avrebbero dato corso al reperimento dei terreni da	
	indicare nelle domande di aiuto e degli allevatori/pascolatori.	
	Dopo aver evidenziato che l'attività di controllo espletata dai militari	
	della Guardia di Finanza si sarebbe rivolta non solo all'accertamento della	
	4	

	regolarità amministrativa (contratti di affitto scritti, verbali, contratti di	
	monticazione e alpeggio ecc...), ma anche alla verifica dell'effettiva	
	sussistenza dei titoli di conduzione dei terreni e dell'effettiva avvenuta	
	monticazione, accertata in concreto, al di là di un'apparente regolarità	
	formale di tipo cartolare, l'organo requirente procedeva all'inquadramento	
	fattuale delle domande di aiuto richieste per le annualità 2011, 2012 e 2013	
	oggetto di contestazione.	
	<u>Anno 2011</u>	
	Terreno: Foglio 9, mappali 6071, 12716, 13755, 14470 in località	
	Livo (CO).	
	Allevatore indicato quale pascolatore: Molinari Lorena.	
	Contributo: euro 12.757,69.	
	Domanda Unica di Aiuto n. 2011/00237098 datata 31.05.2011.	
	Sentita a s.i.t. dalla Guardia di Finanza, la Sig.ra Molinari dichiarava	
	(Allegato n.12 del Fascicolo di Procura) di aver sempre svolto l'attività	
	agricola di allevamento per conto proprio senza aver mai prestato alcun tipo	
	di opera o lavorato a qualsiasi titolo per altre aziende agricole, di non	
	conoscere, tra le altre, l'Azienda Agricola LORENZI Mauro e di non sapere	
	di essere stata inserita nelle domande di richiesta di contributi presentate da	
	altri soggetti utilizzando il suo codice fiscale. In relazione alle domande di	
	contributo presentate per la propria attività negli anni 2009, 2011 e 2013	
	confermava di aver utilizzato solamente ed esclusivamente i terreni per i	
	quali deteneva il titolo di possesso, sia in affitto che in proprietà, senza aver	
	mai utilizzato terreni non rientranti nella disponibilità e, nello specifico, solo	
	ed esclusivamente i terreni indicati nelle domande di ottenimento di	
	5	

L'allevatrice, inserita – senza il suo consenso - quale “*pascolatore per conto terzi*” nella domanda unica di aiuto presentata dall'Azienda Agricola LORENZI Mauro, dichiarava quindi di aver svolto attività di pascolamento per proprio conto per l'anno 2011, presentando apposita domanda per l'erogazione del contributo n. 2011/00230311 relativamente a terreni siti nel Comune di Livo (CO), nella propria disponibilità, adibiti a pascolo ma recanti numeri di mappale differenti rispetto a quelli indicati nella DUA dall'azienda agricola convenuta. In proposito, la Guardia di Finanza evidenziava che i mappali riportati nella domanda unica dall'Azienda Agricola LORENZI non rientrerebbero nel territorio dell'Alpe “Ingherina” indicato, invece, sul certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali, “modello 7” n. 75/2011.

Anno 2012

Terreno: Foglio 9, mappali 6071, 12716, 13755, 14470 in località
Livo (CO).

Allevatore indicato quale pascolatore: Tanera Mauro.

Contributo: euro 12.672,44.

Domanda Unica di Aiuto n. 2012/00208049 datata 14.05.2012.

In sede di indagini, il pascolatore dichiarava alla Guardia di Finanza (Allegato n.13 del Fascicolo di Procura) di aver sempre svolto l'attività agricola di allevamento per conto proprio, senza mai aver prestato alcun tipo di opera per altre aziende agricole, di non conoscere, tra le altre, l'Azienda Agricola LORENZI Mauro e di non sapere di essere stato inserito nelle domande di richiesta di contributi da parte di altri soggetti. In relazione alle

	domande di contributo presentate dallo stesso per la propria attività negli	
	anni dal 2007 al 2014, dichiarava di aver utilizzato solamente ed	
	esclusivamente i terreni per i quali deteneva il titolo di possesso, sia in affitto	
	che di proprietà, senza aver mai utilizzato terreni non rientranti nella sua	
	disponibilità. Il Sig. Tanera precisava tuttavia che dall'anno 2009 iniziava ad	
	intrattenere rapporti inerenti i pascoli con il signor Ciocca Diego quale socio	
	della Trevisi Diego - che risultava essere gestore e detentore dei terreni	
	adibiti a pascolo nel Comune di Livo (CO).	

	L'allevatore risulterebbe essere stato quindi inserito – senza il suo	
	consenso - quale “pascolatore per conto terzi” nella domanda unica di aiuto	
	presentata dall'Azienda Agricola LORENZI Mauro, circostanza questa,	
	secondo la Procura Regionale, incompatibile con le dichiarazioni rese in	
	merito alle attività di pascolamento sempre rese per proprio conto.	

	L'allevatore TANERA Mauro avrebbe presentato, per la medesima	
	annualità, la Domanda Unica di aiuto n. 2012/00205098 per l'erogazione del	
	contributo relativamente a terreni, nella propria disponibilità, adibiti a	
	pascolo e siti nel Comune Livo (CO), ma recanti numeri di mappale	
	differenti rispetto a quelli indicati nella DUA dall'azienda agricola	
	convenuta. Anche in questo caso, la Guardia di Finanza evidenziava che i	
	mappali riportati nella domanda unica dall'Azienda Agricola LORENZI non	
	rientravano nel territorio dell'Alpe "Darengo" indicato, invece, sul	
	certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali,	
	"modello 7" n. 482/2012.	

	Anno 2012	
--	-----------	--

	Terreno: Foglio 9, mappale 14244 in località Livo (CO).	
--	---	--

	Allevatore indicato quale pascolatore: Mazzina Fabio Antonio.	
	Contributo: euro 12.389,65.	
	Domanda Unica di Aiuto n. 2013/00223275 datata 29.05.2013.	
	Il pascolatore, nel corso delle indagini, dichiarava (Allegato n.14 del Fascicolo di Procura) di aver sempre svolto l’attività agricola di allevamento per conto proprio, utilizzando terreni rientranti nella sua disponibilità, sia quelli di proprietà che quelli derivanti dalla sottoscrizione di contratti di locazione terreni agricoli (venivano forniti i contratti stipulati con la sig.ra Barri Barbara per l’anno 2013). Dichiarava altresì di non conoscere, tra le altre, l’Azienda Agricola LORENZI Mauro e di non sapere di essere stato inserito nelle domande di richiesta di contributi che altri soggetti avrebbero presentato utilizzando il suo codice fiscale. Il Sig. Mazzina precisava di essere originario di Livo (CO) e di possedere nel medesimo comune terreni di famiglia. Dal 2013 sarebbe tuttavia venuta a mancare una disponibilità di terreni a pascolo dovuta all’aggiornamento da parte della Regione Lombardia dei terreni utilizzabili. In tale contesto avrebbe iniziato a prendere in sub-affitto porzioni di terreno che già detenevano altri soggetti, tra cui tale Barri Barbara e Milinari Lorena. Al fine di poterli avere, in contraccambio, oltre al pagamento del canone di locazione, veniva chiesto di consegnare anche i certificati di monticazione utilizzati. Il Sig. Mazzina riferiva infine di non aver mai percepito compensi di qualsiasi natura dal sig. Trevisi Diego né da altri soggetti che ruotavano nell’ambito dell’attività agricola.	
	Secondo l’organo requirente, l’allevatore Mazzina sarebbe stato dunque inserito – senza il suo consenso - quale “pascolatore per conto terzi” nella	
	8	

	domanda unica di aiuto presentata dall’Azienda Agricola LORENZI Mauro,	
	atteso che avrebbe svolto l’attività di pascolamento per proprio conto	
	presentando, per la medesima annualità, Domanda Unica di aiuto n.	
	2013/00219418 per l’erogazione del contributo relativamente a terreni presi	
	in concessione dalla sig.ra Barri, nella propria disponibilità, adibiti a pascolo	
	e siti nel Comune Livo (CO), ma recanti numeri di mappale differenti	
	rispetto a quelli indicati nella DUA dall’azienda agricola convenuta. Anche	
	in questo caso, la Guardia di Finanza evidenziava che il mappale riportato	
	nella domanda unica dall’Azienda Agricola LORENZI non rientrava nel	
	territorio dell’Alpe “Semendo” indicato, invece, sul certificato di origine e	
	sanità per l’alpeggio e la transumanza degli animali, “modello 7” n. 85/2013	
	dell’allevatore Mazzina.	

	Sulla base delle riferite evidenze fattuali, la Procura Regionale	
	contestava al Sig. LORENZI Mauro di aver indebitamente percepito la	
	contribuzione pubblica tramite una falsa rappresentazione dei presupposti	
	legittimanti.	
	La responsabilità erariale veniva imputata dall’organo requirente a	
	titolo di dolo.	
	La Procura Regionale riferiva inoltre che gli esiti istruttori compiuti	
	dalla Guardia di Finanza avrebbero ottenuto riscontro in sede penale	
	mediante l’emissione di un decreto di sequestro preventivo a cura del GIP	
	presso il Tribunale di Sondrio emesso in data 8.8.2019 con il quale veniva	
	sottolineata la pratica di procurare alle aziende che si rivolgevano alle	
	società di servizi Trevisi Diego S.r.l. e Alpi Service S.r.l. il nominativo di un	
	9	

	falso “pascolatore” da inserire nelle domande di contribuzione, espediente	
	disvelato solo all’esito di sistematica escussione a s.i.t. dei “monticatori” che	
	negavano detta circostanza.	
	Dopo aver richiamato la normativa comunitaria e statale di	
	referimento nella materia della c.d. Politica Agricola Comune e, in	
	particolare, della attuazione dei piani di sostegno, l’organo requirente dava	
	conto di aver proceduto alla notificazione dell’invito a fornire deduzioni nei	
	confronti del convenuto e dopo aver riferito che non veniva svolta attività	
	difensiva nella fase preprocessuale, concludeva domandando la condanna del	
	Sig. LORENZI Mauro al risarcimento del pregiudizio arrecato alla Regione	
	Lombardia, quantificato nella somma complessiva di euro 37.819,78 (oltre	
	rivalutazione monetaria, interessi e spese del giudizio).	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	23.4.2025, il giudizio veniva fissato per l’odierna udienza di discussione.	
	La parte convenuta non si costituiva in giudizio.	
	All’odierna udienza dibattimentale la Procura Regionale ha	
	richiamato le argomentazioni contenute nell’atto di citazione e ha concluso	
	in conformità.	
	Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del	
	contraddittorio processuale, atteso che la parte convenuta non risulta	
	costituita in giudizio.	
	Dall’analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo di giudizio,	
	segnatamente la relata di notificazione dell’atto di citazione - effettuata in	
	10	

	data 5.5.2025 presso la casella di posta elettronica certificata dell'Azienda	
	Agricola individuale LORENZI Mauro	
	"lrnmra67a21a470z@impresa.italia.it" - deve ritenersi che il	
	contraddittorio processuale sia stato validamente incardinato.	
	Deve conseguentemente dichiararsi la contumacia del convenuto ex	
	art. 93 c.g.c..	
	2. In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito	
	della controversia.	
	La domanda formulata dalla Procura Regionale è parzialmente	
	fondata, nei limiti d'appresso indicati.	
	2.1. Il regime di sostegno cui ha avuto accesso l'azienda agricola LORENZI	
	era finalizzato a sostenere l'attività agricola geograficamente svantaggiata a	
	causa della localizzazione territoriale, così da mitigare l'abbandono dei	
	pascoli e delle superficie agricole di altura (reg. CE del Consiglio	
	n.1698/2005; Regolamento CE del Consiglio n.637/2008; Regolamento CE	
	del Consiglio n.73/2009).	
	A tal fine, con l'introduzione del regime del cd. "disaccoppiamento"	
	(recato dai regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005) gli aiuti economici	
	in campo agricolo sono corrisposti all'imprenditore richiedente secondo un	
	regime di pagamento unico, collegato al possesso di determinate condizioni	
	all'atto della presentazione della domanda unica di aiuto all'ente erogatore	
	(O.P.R. in questo caso, corrispondente alla Regione Lombardia), nella quale	
	le stesse devono essere dichiarate e comprovate.	
	Nel caso esaminato, le domande uniche di aiuto dovevano indicare	
	l'elenco delle particelle catastali, di cui si dichiarava la conduzione,	

	specificando: il Comune in cui i terreni erano situati, il titolo di conduzione	
	vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.), la superficie per cui si chiedeva	
	il contributo nonché, per lo specifico aiuto montano, il pascolatore per conto	
	terzi (o cd. monticatore) di cui ci si intendeva avvalere per il pascolo o lo	
	sfalcio del fieno, indentificato attraverso l'indicazione del codice fiscale.	
	Il presupposto per ottenere il beneficio commisurato all'ettaro (diritto	
	all'aiuto standard) è la c.d. condizionalità, ossia l'abbinamento della	
	domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell'azienda	
	richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno che si realizza	
	mediante il pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali, o, in	
	alternativa, con l'esecuzione di uno sfalcio annuale, consistente nel taglio del	
	fieno finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno. Per	
	comprovare l'effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni montani a fini	
	agricolo-pastorali è necessario accludere alle domande, presentate	
	annualmente, i c.d. modelli 7 di monticazione e di demonticazione,	
	consistenti in certificati rilasciati dall'ASL al proprietario degli animali, in	
	cui si attesta la quantità dei capi destinati all'alpeggio e alla transumanza	
	(certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza).	
	2.2. Secondo la prospettazione accusatoria, il Sig. LORENZI Mauro avrebbe	
	illecitamente beneficiato, nelle annualità 2011, 2012 e 2013, di contributi	
	pubblici – per complessivi euro 37.819,78 – obiettivamente non spettanti,	
	atteso che l'attività di monticazione e demonticazione posta a presupposto	
	della domanda di aiuto non sarebbe stata svolta, come dimostrato dalle	
	dichiarazioni rese dai pascolatori indicati nelle diverse domande annuali, i	
	quali avrebbero negato di aver pascolato nei terreni indicati nelle domande	
	12	

presentate dal convenuto.

La Sezione osserva, con riferimento all'annualità 2011, che effettivamente le dichiarazioni rese dall'allevatore Molinari - indicato nella domanda di aiuto quale pascolatore per conto terzi - risultano categoriche nell'escludere l'intervenuto pascolamento in terreni diversi da quelli detenuti ed oggetto della domanda di contribuzione presentata dal medesimo allevatore nell'annualità, con la conseguenza che in assenza di argomentazioni contrarie da parte dell'azienda individuale LORENZI, può ritenersi dimostrato che all'inserimento, da parte del convenuto, dei mappali n. 6071, 12716, 13755, 14470 in territorio di Livo (CO) nella domanda di aiuto per l'anno 2011, non sia seguita la regolare attività di pascolamento oggetto di aiuto contributivo. L'illecito deve essere imputato al Sig. LORENZI Mauro a titolo di dolo, atteso che la predisposizione della domanda di aiuto risulta effettuata in palese assenza dei presupposti legittimanti, circostanza ragionevolmente riconosciuta ed accettata dal convenuto all'atto della sottoscrizione dei moduli previsti per dare corso all'inoltro della domanda annuale.

A diversa conclusione perviene la Sezione con riguardo alla sorte delle domande relative alle annualità 2012 e 2013. In entrambe le annualità il pascolatore, sentito in audizione, non ha escluso *in radice* di aver pascolato per conto di terzi soggetti, avendo sia il Sig. Tanera Mauro (anno 2012), sia il Sig. Mazzina Fabio Antonio (anno 2013), ammesso di aver accettato di pascolare anche terreni non rientranti nella propria disponibilità. Questa circostanza, unita al fatto che le attività dei pascolatori risultano svolte nel territorio di Livo (CO) e che dalla documentazione catastale versata in atti

	non è riscontrabile una precisa individuazione delle aree di pascolo – porta a	
	ritenere che la piena dimostrazione del mancato pascolamento e della	
	conseguente falsità delle domande di aiuto presentate per dette annualità,	
	non sia stata raggiunta.	
	3. In conclusione, la domanda formulata dall’organo requirente deve essere	
	accolta limitatamente al contributo percepito per l’anno 2011, in relazione al	
	quale devono essere accertati, a carico dell’azienda individuale LORENZI	
	Mauro, gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale	
	arrecato al patrimonio della Regione Lombardia, definitivamente	
	quantificato nella somma di euro 12.757,69 :	
	1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il	
	comportamento pregiudizievole;	
	2) il nesso di causalità tra l’evento lesivo e la condotta posta in	
	essere;	
	3) l’elemento soggettivo del dolo.	
	La somma risarcitoria sarà rivalutata sino alla data di pubblicazione	
	della presente sentenza a far data dall’intervenuta liquidazione del	
	finanziamento pubblico e sarà inoltre gravata degli interessi legali a far data	
	dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.	
	4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da	
	dispositivo,	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando,	
	Dichiara	
	14	

La contumacia del convenuto LORENZI Mauro ex art.93 c.g.c..

Condanna

LORENZI Mauro, per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui
all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento in favore della Regione
Lombardia, della somma di euro 12.757,69.

La predetta somma, rivalutata secondo quanto statuito in parte motiva, sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 74,47.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.11.2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Dott. Gaetano Berretta)

(Dott. Antonio Marco Canu)

(firma apposta digitalmente)

(firma apposta digitalmente)

Depositato in Segreteria il 15/01/2026

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Salvatore Carvelli)

(firmato digitalmente)